

Firmato digitalmente da:SPONGA TIZIANA
Luogo:Bologna
Data:21/06/2019 19:37:52

STUDIO LEGALE
Avv. TIZIANA SPONGA

Via Ottaviano, 9, 00192 Roma
(St. Legale Avv. Salvatore Russo)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEDE DI ROMA
RICORSO

Per i Sig.ri:

Nominativo Ricorrente	Titolo Abilitante e Anno di Conseguimento	Classe/I Concorsuale/I di Abilitazione/i	Ambito Territoriale Provinciale in cui si chiede l'inserimento in Graduatoria
ABBONDANZA CRISTIAN	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Roma
AGOSTO SIMONA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Bergamo
ALBANESE EMANUELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Roma
ALESCI ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Messina
ALFONSO MARIAELENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA	Mantova
ALMANZO MARIA SALVATRICE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	EEEE	Agrigento
AMATO VINCENZA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1984/1985	AAAA, EEEE	Roma
AMBRA FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Catania
ANGIONI CLAUDIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Cagliari
ARA DANIELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Sassari
ARENA LILIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Torino
BAGAROTTO VERONICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Milano
BALDO ANTONIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Milano
BALDONI ELENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1987/1988	AAAA, EEEE	Verbano-Cusio-Ossola
BARBERA ANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Catania
BASILE GIUSEPPINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Reggio Emilia
BASSOLI STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1979/1980	AAAA, EEEE	Mantova
BERGONZINI RITA	Diploma Magistrale, conseguito	AAAA, EEEE	Modena

	nell'anno scolastico 1983/1984		
BERNARDELLI JESSICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1988/1989	EEEE	Mantova
BLEVE CINZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	EEEE	Lecce
BOLZONI BENEDETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Roma
BORGNINO STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Asti
BOTTACCIO FRANCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA, EEEE	Vercelli
BRACALE IMMACOLATA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA	Napoli
BRUNO MARIA ANNITA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	EEEE	Lecce
BUONAMANO CECILIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Siena
BUSTO FELICIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Taranto
CABRAS ANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Sassari
CAGGIARI SONIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Sassari
CALCIANO MARIANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Roma
CAMA AMELIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA	Messina
CANDIDO ILENIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Verona
CANIGLIA CLAUDIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1987/1988	AAAA, EEEE	Brindisi
CANNAVÒ SILVANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	EEEE	Palermo
CANOVA ELENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Pisa
CAPETOLA LOREDANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1981/1982	AAAA, EEEE	Chieti
CAPOBIANCO PAOLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Varese
CAPONE CONCETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Taranto
CAPUTO TERESA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1981/1982	AAAA, EEEE	Cosenza
CARDILLO CATERINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Bologna
CARDILLO OLIVETA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1988/1989	AAAA, EEEE	Avellino
CARMIGNANO PATRIZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Taranto
CASTRONOVO VALENTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1987/1988	AAAA, EEEE	Agrigento
CAU SONIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Cagliari
CERATO VERUSKA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	EEEE	Verona
CHIAPPARINO ROSSELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Bari
CHIAPPETTA FRANCA FIORELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Cosenza
CIARALDO ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA	Milano

CICCONE SIMONA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Napoli
CICIRIELLO ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Bari
CIFARELLI CHIARA ROSA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1983/1984	AAAA, EEEE	Bari
CIPRIANO CARMELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Bari
CIUFFREDA LIBERA LUCIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Milano
COCCHIARELLA CARMEN	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Roma
COLECCHIA IDA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA, EEEE	Savona
COLELLA LUCIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Bari
COLLA FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Venezia
COLLU DORIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA, EEEE	Cagliari
CONELLI ANNUNZIATA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA, EEEE	Matera
CONFALONE VANESSA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Chieti
CONFORTI ROSSELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1983/1984	AAAA, EEEE	Cosenza
CONTE SILVANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA	Latina
COPPOLA ANTONIETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Roma
CORRARO MARIA GABRIELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Varese
CORRENTE LUCIA PAOLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Latina
CORSI FEDERICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Firenze
COSTANZO SONIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Firenze
CUCCI CARLA CARMEN	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Roma
CUCINOTTA LETIZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA, EEEE	Milano
CUGLIARI PATRIZIA, ISABELLA, RITA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	EEEE	Vibo Valentia
CUOMO CARMELINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA, EEEE	Monza e della Brianza
CUSATI ASSUNTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA	La Spezia
CUTRONA NUNZIATINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Milano
CUTRUNEO SELENE MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Catania
DA PISA ANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1975/1976	AAAA, EEEE	Bari
DALESSIO BRIGIDA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA, EEEE	Bari
DANIELE MARIANTONIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1985/1986	AAAA	Bari
D'ASCOLA PAOLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	EEEE	Milano
DE CAPRIO MARIATERESA	Diploma Magistrale, conseguito	AAAA, EEEE	Benevento

	nell'anno scolastico 1985/1986		
DE CIANTIS GIULIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Frosinone
DE CRISTOFARO MORENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Foggia
DE GENNARO FABIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	EEEE	Caserta
DE MARCO RITA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Bari
DE PAOLIS RITA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1988/1989	AAAA, EEEE	Lecce
DE RIENZO FILOMENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Avellino
DEFRANCESCO ANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Lecce
DEIDDA SABRINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Cagliari
DESIMONE ANTONIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA, EEEE	Bari
DI BUDUO LUCIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Bari
DI CARA DANIELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	EEEE	Como
DI COSMO LORETA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Foggia
DI FABIO SIMONA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	EEEE	Alessandria
DI FEDE VALERIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Monza e della Brianza
DI FRANCESCO FLAMINIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1980/1981	AAAA	Roma
DI LEVA CARMELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1980/1981	AAAA, EEEE	Napoli
DI NATALE LUCIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1984/1985	AAAA, EEEE	Mantova
DI VITO MARIA ANNA CIVITA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	EEEE	Roma
DIVIZIA CRISTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA, EEEE	Savona
DODARO PAMELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	EEEE	Roma
DUCA SANTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	EEEE	Messina
EDATTICO MARIA GRAZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1987/1988	AAAA	Roma
ESPOSITO MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Livorno
FADDA CRISTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	EEEE	Cagliari
FALQUI SARA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Cagliari
FANTONETTI TANYA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA	Verbano-Cusio-Ossola
FAVATA ROSARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Palermo
FEDELE EMMANUELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Roma
FERRARI MARCELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1984/1985	AAAA	Mantova
FOLLO ANTONIO	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Modena

FRAGALÀ GRAZIELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	EEEE	Pistoia
FRISENNA ANGELICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Lecce
FUSCO LUIGIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Torino
GABRIELE NICOLETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	EEEE	Ancona
GAGLIANO FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Milano
GAGLIARDE DONATELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	EEEE	Napoli
GALLO CRISTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Verona
GAROFALO ANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA	Crotone
GEMELLI NATALIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Cremona
GIANNANTONIO CARMELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA, EEEE	Perugia
GIAQUINTO ELISABETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA, EEEE	Firenze
GIORGETTA BARBARA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA, EEEE	Campobasso
GIOVAGNETTI VALENTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA	Ancona
GIUSTIZIERI ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	EEEE	Parma
GOLINO CARMELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA	Napoli
GOLINO MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA	Napoli
GRANVILLANO MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Ragusa
GRASSO CATERINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	EEEE	Milano
GRAUSO ROSA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Caserta
GRECO MARIA LUISA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Lodi
GRECO MONICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Torino
GRIFFO CONCETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Caserta
GRIMELLI ARIANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Reggio Emilia
GUGLIELMETTO LUISELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1987/1988	EEEE	Torino
GUMINA EMANUELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA	Siracusa
IACIOFANO GIOVANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA	Campobasso
IACOVONE ASSUNTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA	Matera
IERMANO PAMELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Rimini
ILLIANO MARIA GIOVANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Perugia
IOVINO VINCENZA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA	Trapani
LA CAVA ANNA MARIA	Diploma Magistrale, conseguito	AAAA, EEEE	Foggia

	nell'anno scolastico 1980/1981		
LA GRECA LUISA ELVIRA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	EEEE	Caserta
LA ROSA ROSA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	EEEE	Catania
LA SPINA LOREDANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Milano
LAGIOIA BARBARA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Bari
LECCE MICHELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Frosinone
LEONARDI MARIA CRISTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	EEEE	Siracusa
LIEGGI ELISABETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Bari
LIETO ELISA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA, EEEE	Verona
LO RE GIUSEPPA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1984/1985	AAAA	Torino
LOMBARDI MARIA ROSARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	EEEE	Roma
LOMBARDOZZI MARIA ROBERTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Isernia
LONGO ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Roma
LONGO MARGHERITA ELISABETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA	Roma
LORUSSO CATERINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Bari
LOVIGU SILVIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Sassari
LUNETTO ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1988/1989	EEEE	Palermo
LUPI CHIARA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA, EEEE	Torino
MADONNA ANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA	Caserta
MAGARÒ SONIA ROSSANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1981/1982	AAAA, EEEE	Cosenza
MAGGIO ROBERTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA	Foggia
MAGLIOCCO ROSETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1987/1988	AAAA, EEEE	Cosenza
MAINOLI SILVIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	EEEE	Varese
MARCHETTI MARIAGRAZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Milano
MARCHIONE ROSA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Roma
MARGARESE FILIPPINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Palermo
MARONGIU ADALGISA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Sassari
MARRA MICHELANGELO	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	EEEE	MILANO
MARROCCU FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Cagliari
MARRONE ROSANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1977/1978	AAAA, EEEE	Benevento
MARTINO ROSSANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Isernia

MASSAIU MARIA GIUSEPPINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA, EEEE	Nuoro
MATTIA RAFFAELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA	Bari
MAZZELLA EMILIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1982/1983	AAAA, EEEE	Napoli
MEINI ALICE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Pisa
MEROLLA MARIAROSARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Napoli
MILANO SPERANZA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1985/1986	AAAA, EEEE	Isernia
MORETTA ANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Napoli
MORETTA ROSA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA	Napoli
MOTTA DIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA	Milano
MURGIA LUISA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Firenze
MURRU MICHELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Cagliari
MUSCARIELLO AMALIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Napoli
MUSSO ALESSANDRA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Catania
MUSTARO CATERINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Taranto
NAPOLETANI ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	EEEE	Ascoli Piceno
NARDONE DANIELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA, EEEE	Siracusa
ONETO ANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA	Genova
PAFUNDI LUCIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1984/1985	AAAA	Torino
PAGLIARELLO CALOGERA MARIA RITA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1983/1984	AAAA, EEEE	Milano
PALA MARIA VITTORIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Sassari
PALAZZO ALBA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1979/1980	AAAA, EEEE	Potenza
PALOZZO MARTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA	Chieti
PAPETTI ANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1985/1986	AAAA, EEEE	Frosinone
PASTORE ANNARITA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Avellino
PATELLA GRAZIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Bari
PECORARO ROSETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA	Agrigento
PERRUSO TIZIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Salerno
PERU PAOLA CRISTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Sassari
PETROLITO ELISABETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA, EEEE	Siracusa
PETROSILLO CONCETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Foggia
PEZONE TERESA ANNA	Diploma Magistrale, conseguito	AAAA, EEEE	Mantova

	nell'anno scolastico 2001/2002		
PIGNATELLI LIDIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Taranto
PILUSO STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Latina
PINNA GEROLAMA ANTONIETTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1982/1983	AAAA, EEEE	Sassari
PINTO LAURA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA	Mantova
PISANI ERSILIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1982/1983	AAAA, EEEE	Bari
PISANO CLAUDIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Milano
PISTORIO MARZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA, EEEE	Siracusa
PIZZEGHELLO GIUSEPPINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA	Genova
POLITO FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1983/1984	AAAA, EEEE	Cosenza
PORTULANO ANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Taranto
PORTULANO DOMENICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Taranto
PRESA ILARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1985/1986	AAAA, EEEE	Verona
PRESUTTO ADELAIDE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	EEEE	Napoli
PUGLISI TINDARA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1984/1985	AAAA, EEEE	Trapani
PULIAFITO FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Messina
PUSCEDDU STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1984/1985	AAAA, EEEE	Cagliari
QUARTA GLORIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Bologna
QUINTIERO ROSARIA MARIA GRAZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1980/1981	AAAA, EEEE	Roma
RAMUNDO AGNESE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Cosenza
RANDAZZO SALVATORE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Firenze
RAUCCI GIULIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Roma
RICCETTI MARILENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	EEEE	Roma
RICCIO LOREDANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Napoli
RICCO STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Bari
RIZZO LOREDANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Verbano-Cusio-Ossola
ROERO FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Asti
ROMEO FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Verona
ROMEO MANUELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Monza e della Brianza
ROSCINO MARIA TERESA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Bari
RUGGIERI MARIA DELIZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1969/1970	AAAA, EEEE	Bari

RUGGIERO GIUSEPPINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA	Napoli
RUGGIRELLO ANNA MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1982/1983	AAAA, EEEE	Napoli
RUSSO STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA, EEEE	Latina
SAIONI ROBERTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Bologna
SALERNO IRENE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Bergamo
SALVATORE ANGELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1981/1982	AAAA	Latina
SALZILLO GIUSEPPINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1982/1983	AAAA	Roma
SALZILLO MARIA CARMELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Roma
SANTABARBARA LUIGIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1983/1984	AAAA, EEEE	Benevento
SARDO FRANCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA	Mantova
SATALINO ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Bari
SAVONA MINA YULIED	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Verbano-Cusio-Ossola
SCALZONE SOFIA MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Roma
SCANU ANNA MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Cagliari
SCHIOZZI MASCIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA	Udine
SCIRETTA ANTONIO	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Torino
SERGI MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA, EEEE	Messina
SERRA MONICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Sassari
SGARLATA GIUSEPPA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Palermo
SGATTONI BEATRICE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Chieti
SILVESTRO ROSA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2000/2001	AAAA, EEEE	Torino
SMOLEARDI MONICA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	EEEE	Treviso
SOLARI MANUELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA	Genova
SORDA MARIA IRENE	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Roma
SPACCIA MANUELA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Ancona
SPECCHIA MADIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA, EEEE	Brindisi
STABILE PIERA FAUSTA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1986/1987	AAAA, EEEE	Roma
STASSI ROSALBA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Palermo
STERI LUISANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Cagliari
STOCCHINO ALESSANDRA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Cagliari
TARANTINO STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito	AAAA, EEEE	Torino

	nell'anno scolastico 1991/1992		
TARTAGLIONE FILOMENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	AAAA	Latina
TARTAGLIONE TIZIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Napoli
TASCHINI STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Pistoia
TEODORO DONATELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	EEEE	Bologna
TERMIDORO SABRINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1991/1992	EEEE	Cosenza
TICOZZI CHIARA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Milano
TIRALONGO MONIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 2001/2002	AAAA, EEEE	Perugia
TIRRITO TIZIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Palermo
TORO MARINELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Catania
TORRISI MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1996/1997	AAAA, EEEE	Catania
TORSELLO VERUSKA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Lecce
TOZZI ANNAMARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1997/1998	AAAA, EEEE	Milano
TROVATO DANIELA MARIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995	AAAA, EEEE	Catania
TUCCI CLORINDA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1992/1993	AAAA, EEEE	Modena
URBAN NATALÌ	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1983/1984	AAAA, EEEE	Venezia
VALLE CRISTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	EEEE	Genova
VALLERGA STEFANIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1999/2000	AAAA, EEEE	Savona
VALLONE VALENTINA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	EEEE	Caltanissetta
VARGAS GIULIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Napoli
VARIOPINTO ELENA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1989/1990	AAAA	Ancona
VARRECCHIONE FRANCESCA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1995/1996	AAAA, EEEE	Isernia
VERDOLINO ALESSANDRA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Benevento
VIOLA CECILIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Belluno
VITIELLO IMMACOLATA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1980/1981	AAAA, EEEE	Latina
VOMMARO ANNA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1985/1986	AAAA, EEEE	Cosenza
ZACCAGNINO TIZIANA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Latina
ZANATTA AMEDEO	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1990/1991	AAAA, EEEE	Bologna
ZINGARELLI GRAZIA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1993/1994	AAAA, EEEE	Bari
ZURLO ANTONELLA	Diploma Magistrale, conseguito nell'anno scolastico 1998/1999	AAAA, EEEE	Foggia

tutti rappresentati e difesi, giuste procure allegate alla busta telematica inviata con il presente atto, dall'Avv. Tiziana Sponga, (C.F. [REDACTED], PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it), del Foro di Bologna, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi n. 46, tel/fax [REDACTED], elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano n. 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo

- **RICORRENTI**

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A;
- **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** il Lazio, l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI DI** Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli – Piceno, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cesena – Forlì, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L'Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Massa - Carrara, Matera, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro - Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

- RESISTENTI

**PER L'ANNULLAMENTO
PREVIA REMISSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA
EX ART. 267 TUEF**

del **Decreto** del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), **n. 374 del 24 aprile 2019**, recante norme per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019-2022, nella parte in cui, all'**art. 6, comma 2**, pur prevedendo che *"I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo (...) possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione delle domande"*, **non prevede analoga facoltà di chiedere lo scioglimento della riserva agli insegnanti inseriti nelle graduatorie con riserva in quanto in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.**

IN FATTO E IN DIRITTO

I ricorrenti sono tutti insegnanti in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **già inseriti** - sebbene **con riserva**, per effetto di provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo - **nelle graduatorie ad esaurimento** utili per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006.

Il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente *"all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra"*, pur prevedendo lo scioglimento della riserva per tutti gli insegnanti che abbiano acquisito il titolo abilitante entro il termine del 20 maggio 2019, non prevede analoga facoltà per i diplomati magistrale con titolo abilitante conseguito entro l'anno scolastico

2001/2002.

*

Il divieto di inserimento nelle GaE per i diplomati magistrale ante 2001/2002 deriverebbe, secondo il Decreto oggi impugnato, dall'applicazione dei principi di diritto affermati dalle **sentenze dell'Adunanza Plenaria n. 11 del 2017 e n. 4 del 2019**.

*

Con il presente ricorso si intende **contestare le conclusioni a cui è pervenuta l'Adunanza Plenaria** in *subiecta materia* e, contestualmente, **sollevare una questione pregiudiziale comunitaria sull'assenza nell'ordinamento interno di misure di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine** nel comparto scolastico **al di fuori del meccanismo di scorrimento delle graduatorie provinciali** per titoli di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006.

*

Questa ulteriore azione giudiziaria si rende necessaria in considerazione del **gravissimo impatto sociale derivante dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato**, stante l'inevitabile conseguenza non solo della **risoluzione di oltre 10.000 contratti a tempo indeterminato** stipulati dai diplomati magistrale inseriti nelle GaE con riserva, ma anche della **nullità di tutti i contratti stipulati ormai da oltre un ventennio presso le scuole pubbliche e paritarie**, costituendo l'abilitazione dei diplomati magistrale (negata dall'A.P. del Consiglio di Stato) un requisito di validità del contratto stesso.

*

Sul punto è opportuno rilevare come **il problema non sia stato affatto mitigato dal recente intervento legislativo dello scorso mese di agosto**. In particolare, **l'art. 4, co. 1-ter del DL 12 luglio 2018 n. 87** ha stabilito che, in base all'art. 399 del D.lgs. 297/1994, nella scuola dell'infanzia e in quella primaria, il 50% dei posti di docente vacanti e disponibili è coperto attingendo dalle GAE e, quando esaurite per ciascuna provincia, i posti vacanti s'aggiungono a quelli disponibili per le procedure

concorsuali di cui al comma successivo. Quest'ultimo (art. 4, co. 1-quater) ha previsto una **procedura concorsuale straordinaria**, per titoli e prova orale, bandita in ciascuna regione e riservata ai diplomati magistrale ante 2002 e ai laureati in Scienze della formazione primaria, purché in possesso di requisiti minimi di servizio presso le scuole statali, per la copertura del restante 50% dei predetti posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il predetto concorso straordinario è **aperto anche ai docenti già assunti a tempo indeterminato: non si tratta, dunque, di un concorso riservato ai precari** e, per questo motivo, **non può essere considerato come uno strumento di sanzione o di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine**.

Il concorso straordinario, inoltre, **non prevede il numero dei posti disponibili per le future assunzioni**.

Le graduatorie di merito del concorso straordinario per la scuola primaria e dell'infanzia saranno **utilizzate solo quando saranno esaurite le ancora vigenti graduatorie di merito del concorso a cattedre ordinario del 2016, la cui validità è stata prorogata al 2021**, ossia al quarto anno successivo alla data della loro approvazione.

Più precisamente, il decreto-legge 'dignità' ha fissato precedenze delle diverse graduatorie, secondo la consueta suddivisione del 50% alle GAE provinciali e il restante 50% alle graduatorie dei concorsi secondo questo ordine: *“1-quater. scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali, attribuendo a) priorità ai concorsi banditi nell'anno 2016, limitatamente a coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso; b) concorso straordinario, bandito in ciascuna regione, al quale, al netto dei posti di cui alla lettera a), è destinato il 50 per cento dei posti di cui all'alinea sino a integrale scorrimento di ciascuna graduatoria regionale; c) concorsi ordinari per titoli ed esami ai quali sono destinati, al netto dei posti di cui alla lettera a), il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili”*.

Fino al 2020 (quarto anno di vigenza delle graduatorie di merito del concorso a cattedre ordinario del 2016), dunque, le nomine in ruolo saranno appannaggio per

metà delle GAE e per l'altra metà del concorso 2016.

Lo scorrimento delle graduatorie regionali del concorso straordinario in ragione del 50% dei posti disponibili, dunque, dovrebbe iniziare dal 2021.

Ora, considerato che negli ultimi anni nella scuola dell'infanzia si rendono vacanti mediamente ogni anno circa 3000 posti, si può stimare che, **se nella graduatoria di merito saranno iscritti 50 mila candidati, occorreranno oltre 16 anni per esaurirle.**

È, dunque, evidente che il concorso straordinario non ha in alcun modo risolto il problema dell'assenza di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

*

Ma prima di approfondire la questione dell'assenza di misure di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico al di fuori del meccanismo di scorrimento delle graduatorie provinciali per titoli di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della Legge n.296 del 27 dicembre 2006, occorrerà evidenziare **i motivi per cui le conclusioni alle quali è pervenuta l'Adunanza Plenaria non possono ritenersi soddisfacenti.**

A. LE RAGIONI PER LE QUALI NON POSSONO ESSERE CONDIVISE LE CONCLUSIONI DELL'ADUNANZA PLENARIA IN QUESTA MATERIA.

▼

I. SULLA NATURA ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S.2001/2002 IN FORZA DELL'INTERPRETAZIONE AUTENTICA FORNITA DAL LEGISLATORE CON L'ART. 4 DEL D.L. N. 87/2018. ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE PER INVASIONE DELLA SFERA RISERVATA AL LEGISLATORE.

Le decisioni dell'Adunanza Plenaria non sono condivisibili innanzitutto perché, con esse, il Consiglio di Stato **ha creato una nuova norma inesistente**, secondo la quale il diploma magistrale sarebbe **abilitante** ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di

istituto e della partecipazione ai concorsi e **non abilitante** ai fini dell'inserimento nelle GAE.

Nella contestata sentenza, infatti, il Consiglio di Stato ha **negato** (o meglio smentito) **la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002**, creando arbitrariamente un *tertium genus* tra l'“*abilitazione*” e il “*titolo di studio valido*” per l'esercizio della professione docente: ossia un'abilitazione allo stato larvale, utile soltanto per la partecipazione ad ulteriori “*sessioni di abilitazione*”, in contrasto con il chiaro dettato normativo.

Questa figura diluita di abilitazione, secondo la citata decisione della Plenaria, si collocherebbe a metà strada tra **l'abilitazione vera e propria**, a sua volta utile a tutti gli effetti per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti attraverso il “*doppio canale*” previsto dall'art. 399 del T.U. Scuola (e, quindi, sia per partecipare ai concorsi ordinari sia per inserirsi nelle graduatorie per titoli oggi conformate ad esaurimento), e il mero **titolo conclusivo di ciclo di studio** che, ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998, n. 39, consente solamente di stipulare contratti a tempo determinato per la corrispondente classe concorsuale.

*

L'Adunanza Plenaria desume la natura non abilitante del diploma magistrale *de quo* dal fatto l'articolo 2 del **D.M. 10 marzo 1997** aveva originariamente disposto che il diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 avrebbe consentito solo la partecipazione “*alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna previste dall'articolo 9, comma 2 della ... legge n. 444 del 1968,*” e che tale previsione sarebbe stata “**sostanzialmente riprodotta, con un rango superiore nella gerarchia delle fonti, dall'art. 15, comma 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323**”.

Tale affermazione non considera, peraltro, che il D.M. 10 marzo 1997 è stato adottato in attuazione dell'**articolo 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341** (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari), il quale aveva demandato al MIUR la sola definizione dei “*tempi e delle modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento*”.

Viceversa l'**articolo 15, comma 7, del REGOLAMENTO APPROVATO CON D.P.R. 23 LUGLIO 1998, N. 323**, laddove sancisce che «*I titoli conseguiti nell'esame di*

*Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento», è stato emanato **in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 425 del 1997**, che ha espressamente delegato il Governo a dettare “disposizioni transitorie ... con riferimento al valore **abilitante** dei titoli di studio”.*

È quindi palmare che l'art. 15 del DPR. n. 323/98, laddove ha espressamente riconosciuto al diploma in discorso *“valore ... abilitante all'insegnamento”*, non ha *“doppiato”* con disposizione di rango regolamentare la disciplina recata dall'abrogato articolo 2 del D.m. 10 marzo 1997, bensì **ha introdotto una nuova disciplina incompatibile con quella introdotta dal DM. 10.3.97**, in quanto **ha espressamente previsto l'efficacia abilitante all'insegnamento del diploma di istituto magistrale.**

Contrariamente a quanto previsto nel precedente articolo 2 del D.M. 10 marzo 1997, il **dPR. n. 323/98** non opera infatti alcun riferimento all'articolo 9, comma 2, della l. n. 444 del 1986 poiché **riconosce, incondizionatamente, l'efficacia abilitante all'insegnamento del diploma magistrale.**

L'interpretazione resa dall'Adunanza Plenaria, secondo cui il regolamento n. 323/98 sarebbe meramente confermativo del DM. 10.3.97, per cui dovrebbe interpretarsi nel senso che i diplomi magistrali conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 conserverebbero il proprio valore legale di titolo di mera *“idoneità all'esercizio della professione docente in qualità di supplente”*, dunque, collide con il tenore letterale dell'art. 15 del dPR. n. 323/98, che, invece – lo si ribadisce - riconosce *expressis verbis* **valore abilitante al diploma di istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002**, con conseguente **tacita abrogazione del precedente DM. del 10.3.1997 ex art. 15 disp. prel. cod. civ.**

*

Né, in ragione dei **principi in materia gerarchia delle fonti e di successione delle leggi nel tempo**, appare possibile operare una qual sorta di etero integrazione della disposizione regolamentare di cui al citato articolo 15 del d.p.r. n. 323 del 1998, in

guisa tale che il riconoscimento della efficacia abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02, ivi espressamente prevista, resterebbe comunque subordinata, alla “*specificata abilitazione*” prevista dall'articolo 9, comma 2, della legge 444 del 1968.

E' evidente, infatti, come una siffatta interpretazione dell'articolo 15 del d.P.R. n. 323 del 1998, oltre a configgere con il dato letterale della disposizione e con i principi sottesi alla attività ermeneutica, secondo cui la "**LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI**", ed al rapporto tra le fonti di produzione, secondo cui "**LEX SUPERIOR DEROGAT INFERIORI**", significa, in sostanza, annichilire la portata innovativa della predetta disposizione regolamentare, riducendola ad un mero pleonasma, ovvero ad una norma priva di senso e di portata pratica a precettiva; il che, evidentemente - dovendo interpretarsi le norme in guisa tale che abbiano un senso e non in guisa che non ne abbiano - non può essere.

*

L'illegittima **INVASIONE DELLA SFERA RISERVATA AL LEGISLATORE** è stata confermata dall'**art. 4, commi da 1-quinquies a 1-nonies, del d.l. n. 87/2018, il quale** nel definire i requisiti d'accesso al concorso straordinario per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, ha posto su un terreno di **piena equivalenza - quanto al valore abilitante del titolo di studio** (la laurea in scienze della formazione primaria) **e il diploma magistrale conseguito prima del 2002.**

Il legislatore **ha**, infatti, **riservato l'accesso al concorso ai docenti in possesso, indifferentemente, di uno dei seguenti requisiti:**

- **abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di corso di laurea in scienze della formazione primaria**, ovvero di analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia;
- **diploma magistrale “con valore di abilitazione”**, o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 (co. 1-quinquies).

Il **LEGISLATORE** ha, dunque, confermato che la laurea in SFP e il **DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002** sono entrambi (e senza alcuna limitazione) **ABILITANTI**.

L'intervento legislativo in questione, si badi, ha evidente **NATURA RICOGNITIVA** e confermativa circa la natura abilitante del titolo di cui trattasi.

Non può invero essere diversamente, per il sol fatto che la stessa Amministrazione ritiene ormai indiscussa la natura abilitante del diploma magistrale, stante che già nel 2014, come *infra* meglio si dirà, in occasione dell'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie di istituto (disciplinata dal DM 353 del 22.05.2014), aveva previsto l'inserimento nella II fascia (riservata ai docenti abilitati) di coloro i quali erano in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

Lo stesso dicasi in occasione dell'integrazione ed aggiornamento delle graduatorie medesime per il triennio 2017/2020, disciplinato con DM 374 dell'1.06.2017.

*

La natura abilitante del titolo era quindi ormai indiscussa anche per la stessa Amministrazione, ed il legislatore con il DL 87/2018 non ha fatto altro che prenderne atto.

Senonché, **gli insegnanti che hanno conseguito la laurea in SFP prima del 2008 e gli stessi laureati in SFP** che hanno conseguito il titolo nei corsi attivati negli anni 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 sono stati inseriti, rispettivamente, nella terza e nella quarta fascia delle Graduatorie ad esaurimento (cfr. l'art. 5-bis, comma 3, della legge n. 169 del 30 ottobre 2008 e l'articolo 14, comma 2-ter, della legge n. 14 del 24 febbraio 2012).

Ne discende che i diplomati magistrale ante 2002, possedendo un titolo abilitante equivalente rispetto a quello conseguito dai laureati in SFP (già inseriti nelle GaE) e, avendolo conseguito prima del 2007, ossia prima della conformazione

ad esaurimento delle suddette graduatorie per titoli, hanno **pieno diritto all'inserimento in tale secondo canale di assunzione** riservato ai docenti abilitati.

II. SULLA INDEBITA INVASIONE DELLA SFERA DEI POTERI AMMINISTRATIVI RISERVATI ALLA DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. VIOLAZIONE DELL'ART. 111, COMMI 1 E 8, E 113 DELLA COST. NONCHÉ DELL'ART. 110 DEL C.P.A.

Le decisioni dell'Adunanza Plenaria non sono condivisibili, inoltre, perché il Consiglio di Stato ha invaso la **sfera riservata alla discrezionalità dell'autorità amministrativa in quanto il MIUR ha espressamente attribuito natura abilitante diploma magistrale conseguito entro l'as. 2001/2002 con il DM. N. 353 DEL 22 MAGGIO 2014, di aggiornamento delle graduatorie di Istituto, che inserisce i docenti magistrali diplomatisi entro il 2002 nella seconda fascia delle graduatorie di Istituto, riservata appunto ai docenti abilitati, mentre destina, invece, gli aspiranti docenti forniti di TITOLO DI STUDIO VALIDO PER L'INSEGNAMENTO, ma non valido per la partecipazione ai concorsi a cattedre, alla **terza fascia** delle predette graduatorie.**

Quindi, delle due l'una: **o il titolo è abilitante** (e allora deve consentire l'ingresso nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, la partecipazione ai concorsi a cattedre e l'inserimento nella graduatoria provinciale per titoli ora conformata ad esaurimento) **oppure non è abilitante** (e allora è utile solo per ottenere le supplenze per scorrimento della terza fascia delle Graduatorie d'Istituto).

Non solo. Tutti gli attuali ricorrenti **SONO STATI INSERITI NELLE II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO**, a cui possono accedere unicamente i docenti in possesso di un titolo abilitante, ad ulteriore riprova dell'invasione da parte dell'AP. del cons. Stato della sfera dei poteri amministrativi riservati dal MIUR.

Tale invasione di campo risulta poi confermata anche dal fatto che **MIUR ha quindi ribadito il pieno valore abilitante** del diploma conseguito entro l'A.S: 2001/2002 con **tre diversi atti regolamentari**:

1. Con il **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308**, recante “*Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni?*”, tanto nelle premesse quanto nella tabella, ove tra i **titoli abilitanti di accesso alla II fascia** (punto A. A1) è specificato “*ivi compresi il diploma di maturità magistrale, il diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati*”;
2. Con il **decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353**, concernente il bando per la costituzione delle graduatorie di istituto, all'articolo 2 - Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di istituto, comma 1, lettera b – Seconda fascia – punto 7);
3. Con il **decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 dicembre 2014, n. 967**, concernente l'autorizzazione all'attivazione dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ove nelle premesse è specificato che **tra i titoli di abilitazione, valevoli per l'accesso alle procedure selettive, sono ricompresi i diplomi magistrali in parola.**

III. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 111 E 113 DELLA COST. PER DINIEGO DI GIUSTIZIA PER RADICALE STRAVOLGIMENTO DELLE REGOLE PROCESSUALI IN RELAZIONE ALL'INDEBITO DISCONOSCIMENTO DEL GIUDICATO FORMATOSI IN MERITO ALL'ILLEGITTIMITÀ DEL MANCATO INSERIMENTO NELLE GAE DEI DIPLOMATI MAGISTRALE.

Le decisioni dell'Adunanza Plenaria non sono condivisibili anche nella parte in cui esse hanno disconosciuto l'efficacia *erga omnes* del giudicato formatosi sull'annullamento del DM. n. 235 del 2014.

Nel giudizio pendente davanti all'Adunanza Plenaria le parti avevano infatti rimarcato come la VI Sezione del Consiglio di Stato avesse **GIÀ ANNULLATO LO STESSO DM N. 235 DEL 2014 IMPUGNATI ANCHE DAI RICORRENTI**

DAVANTI AL GA. con sentenze passate in giudicato, per cui in sede giurisdizionale non poteva essere più rimessa in discussione l'impugnabilità ed illegittimità del DM. n. 235/2014.

Invero nel **giudizio n. 8871 del 2014** (definito con la sentenza del TAR Lazio n. 4460/2015, confermata dall'Adunanza Plenaria) si era chiesto l'annullamento "*del DM n.235/2014 pubblicato il 9/04/2014 con cui è stato disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo nella parte in cui non prevede la possibilità di richiedere l'iscrizione nelle medesime graduatorie ai possessori del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002*", ossia lo **STESSO DECRETO ANNULLATO DALLA VI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO con la sentenza 16 aprile 2015, n. 1973** (poi confermata dalle sentenze del 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e 3675, 3 agosto 2015, n. 3788, 10 settembre 2015, n. 4232, 2 dicembre 2015, n. 5439 e n. 217 del 16 gennaio 2018).

Con tale sentenza "*il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 7272 del 2014) lo accoglie nei sensi suesposti e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, **ANNULLA IL DECRETO MINISTERIALE N. 235/2014** nella parte in cui non ha consentito agli originari ricorrenti, docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento*". La sentenza quindi ha un chiaro effetto caducante del DM. 235/2014, che ovviamente il Consiglio di Stato non annulla integralmente, bensì solo nella parte in cui non ammette i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro l'a.s.2001/2002. L'annullamento inoltre concernendo un **ATTO GENERALE** ha ovviamente efficacia *erga omnes* posto che "*Il principio dell'efficacia "inter partes" del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi pluralità di destinatari, contenuto inscindibile, ed affetti da vizi di validità che ne inficino il contenuto in modo indivisibile per tutti i loro destinatari.*" (così ex multis Cassazione 13/03/1998, n. 2734, e in senso conforme Cass. 4 giugno 1987 n. 4884, Cass., Civ., 24/08/2004, n. 16728, Cass., Civ., 16/11/2007, n. 23748, e Cass., Civ., 22 maggio 2009 n. 11920, per cui "il

giudicato amministrativo è dotato di efficacia "erga omnes" nell'ipotesi in cui l'atto annullato sia un regolamento ovvero un atto che, pur indirizzandosi ad una pluralità di destinatari, abbia comunque contenuto inscindibile (C. 04/16728)".

*

Che tale DM. abbia natura di atto generale è stato espressamente riconosciuto dalle **SEZIONI UNITE della Cassazione nella sentenza 13/09/2017, n. 21197**, che ha espressamente riconosciuto la giurisdizione del Giudice Amministrativo, disattendendo la tesi dell'avvocatura secondo cui il DM. in questione sarebbe invece un atto "plurimo".

In tale sentenza queste SU. hanno infatti definitivamente chiarito che il "**D.M. 1 aprile 2014, n. 235** (e dell'annesso D.M. 22 maggio 2014, n. 353) - **ATTO AVENTE CARATTERE GENERALE E COSTITUENTE ESERCIZIO DI POTESTÀ AUTORITATIVA nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie, che peraltro è già dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo proprio con riferimento alla mancata previsione dell'inserimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 (Cons. Stato sentenza n. 1973 del 2015)**" (così: Cass. SU. 13/09/2017, n. 21197, e in termini: Cass. SU. 16 dicembre 2016, n. 25972 e n. 25973, e Cass. SU 15 dicembre 2016, n. 25840 - 25846, per cui "il D.M. n. 235 del 2014 è un atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie"), con conseguente giurisdizione del GA. ed efficacia **erga omnes delle sentenze che hanno annullato il DM. n. 235/2014 "posto che L'ANNULLAMENTO DI UN ATTO REGOLAMENTARE O DI CONTENUTO GENERALE OPERA CON EFFICACIA "ERGA OMNES (v., per tutte, Sez. 1^, n. 23748 del 2007)"** (così *ex multis* Cassazione civile sez. un., 01/02/2017, n. 2614, e in senso conforme: Cassazione civile sez. un., 31/01/2017, n.2481, Cassazione civile sez. un., 18/09/2017, n. 21542, e Cassazione civile sez. trib., 09/11/2018, n.28676).

*

Né può essere sottaciuto che anche il Consiglio di Stato ha costantemente rimarcato che, *“L’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes. Si tratta, infatti, di «atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri»* (Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1289; Id., 19 dicembre 2016, n. 5380; Id., 27 dicembre 2016, n. 5469).” (così, *ex pluribus*, **Consiglio di Stato sez. VI, 12/12/2018, n. 7305**, e in senso conforme: Cons. St. 12/05/2006, n. 2671, Cons. Stato, sez. VI, sentenze nn. 5281, 3323 e 3324 del 2017, Cons. St., VI, 13 dicembre 2017, n. 5868, Consiglio di Stato sez. VI, 04/06/2018, n. 3376, Cons. Stato Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4500, Cons. Stato, VI, 12/12/2018, n. 6965, Consiglio di Stato sez. VI, del 12 dicembre 2018, n. 7015, Consiglio di Stato sez. II Adunanza di Sezione del 12 dicembre 2018, affare 1454/2018).

Certamente emblematica al riguardo è poi la **sentenza n. 1973/2015** (Presidente Filippo Patroni Griffi, est. Cons. Carlo Mosca) con cui il Consiglio di Stato ha **ricosciuto l’efficacia erga omnes della sentenza di annullamento proprio dei CRITERI recati dal decreto ministeriale n. 235/2014** nella parte in cui essi non consentivano ai docenti (in possesso del titolo abilitante diploma magistrale, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (cfr. in senso analogo **TAR Lazio**, con la successiva **sentenza 21.12.2015 n. 14303**).

*

Peraltro, non depone per la tesi avversata, ossia l’efficacia solo inter partes dell’annullamento del DM 235/2014, nemmeno la circostanza per cui sarebbero intervenute altre pronunce (segnatamente 6) di annullamento del DM medesimo.

È infatti il caso di rilevare, che anche a fronte dell’intervenuto annullamento del DM 235 ad opera della sentenza 1973/2015, il Consiglio di Stato non poteva limitarsi a prenderne atto, dovendo necessariamente espressamente pronunciarsi sull’annullamento dell’atto generale, **stante la contestuale impugnativa anche**

delle singole graduatorie ad esaurimento, diverse ed autonome tra i vari ricorsi decisi.

*

D'altronde, e contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza 11/2017, l'efficacia erga omnes dell'annullamento del DM 235/2014 deriva dalla natura stessa dei DM d'aggiornamento delle GAE.

Siamo invero in presenza di un atto **amministrativo generale con effetti inscindibili**.

L'atto amministrativo generale, pur privo (a differenza dell'atto normativo) dell'astrattezza, si caratterizza infatti per la generalità dei destinatari, intesa nell'unico modo compatibile con la natura "concreta" dell'atto amministrativo generale, ovvero come indeterminabilità dei destinatari ex ante, ma non ex post.

Siffatta natura di atto generale riconoscibile nel DM n. 235/2014, è **stata statuita anche dalla Corte regolatrice** (cfr. **Cass., sez. un., 8 novembre 2016 n. 25840, ord.za**) che espressamente lo definisce tale, in una con l'integrazione di esso (ossia il DM 325/2015) e a differenza dell'Adunanza Plenaria — che lo qualifica come atto plurimo dal contenuto scindibile —, «*atto amministrativo di carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie..., se non regolamentare...*», cioè una fonte sub-primaria, come tale idonea a disciplinare in via generale le modalità comuni per l'iscrizione nelle GAE.

In particolare, la Corte suprema di cassazione, **ha basato la giurisdizione in materia del G.A., proprio sulla natura di atto generale ad effetti indivisibili**.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, infatti, proprio con specifico riferimento ai DM. nn. 235/14 e 325/2015, hanno chiarito che “*Nella specie, la domanda delle ricorrenti è chiaramente volta all'annullamento del D.M. n. 325 del 2015, del quale costituisce parte integrante il D.M. n. 235 del 2014, e quindi un **atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie**, peraltro ribaditi anche dopo che quelli*

contenuti nel D.M. n. 235 del 2014, sono stati dichiarati illegittimi, proprio con riferimento alla mancata previsione dell'inserimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 2015. Sussiste, quindi, nella specie, anche la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, essendo stata dedotta la violazione del giudicato costituito dalla citata decisione n. 1973 del 2015.” (così: Cassazione civile, Sezioni Unite, 15/12/2016, n. 25840, e in senso conforme: Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze del 15 dicembre 2016, n. 25841, n. 25842, n. 25843, n. 25843, n. 25845 e n. 25846, e del 16 dicembre 2016, n. 25972 e n. 25973, che hanno espressamente confermato la natura regolamentare del dm. n. 235/2014).

Le SS.UU. della Cassazione hanno inoltre dato atto che il *“D.M. 1 aprile 2014, n. 235 (e dell'annesso D.M. 22 maggio 2014, 353) - atto avente carattere generale e costituente esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri per l'inserimento nelle graduatorie che peraltro è già dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo proprio con riferimento alla mancata previsione dell'inserimento dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 - Cons. Stato sentenza n. 1973 del 2015 -”* (Cass. SU. 13/09/2017, n. 21197).

Quindi, a differenza di quanto sostenuto dall'Adunanza Plenaria, non può dirsi che siamo in presenza di un atto amministrativo “collettivo” quale sub specie dell'atto amministrativo plurimo.

Ed invero, mentre i destinatari dell'atto generale inscindibile sono indeterminabili ex ante (ovvero al momento della sua adozione) e sono individuati ex post (cioè quando l'atto generale viene concretamente applicato), i destinatari dell'atto plurimo e dell'atto amministrativo collettivo sono immediatamente individuabili, già al momento dell'adozione dell'atto e, in secondo luogo, a differenza dell'atto generale (che, di regola, per la sua generalità non è immediatamente lesivo delle posizioni dei singoli), l'atto plurimo e quello collettivo sono, invece, fonte di effetti pregiudizievoli immediati, nel momento stesso in cui vengono adottati.

Da ciò consegue, che gli effetti di un possibile annullamento giurisdizionale di un atto qualificato come atto c.d. plurimo o collettivo, non possono che riguardare

esclusivamente coloro che hanno impugnato tale atto, proprio per la rilevata circostanza, che questo può essere scomposto in tanti provvedimenti individuali aventi analogo contenuto dispositivo quanti sono i suoi destinatari effettivi.

È evidente, tuttavia, che questa caratteristica non può di certo rinvenirsi nei DD.MM. che regolano le procedure di aggiornamento delle graduatorie, ai quali non può affatto riconoscersi siffatta natura di atti amministrativi collettivi o plurimi.

Difatti, per i motivi dianzi evidenziati, seppur detti DDMM non siano qualificabili quali fonti regolamentari, agli stessi non può essere disconosciuto un contenuto normativo generale per tutti gli iscritti nelle GAE e per tutti coloro che, pur avendone titolo *ab illo tempore*, ne sono stati indebitamente pretermessi, disponendo essi le regole per l'ingresso, la permanenza e l'aggiornamento delle graduatorie.

Gli atti amministrativi generali sono infatti atti formalmente e sostanzialmente amministrativi, volti alla regolamentazione generale di un determinato evento giuridico (come i bandi di concorso o i bandi di gara) e sono rivolti a soggetti determinabili solo ex post.

*

Sulla scorta di tali considerazioni doveva quindi ritenersi corretto l'orientamento, ormai consolidato, del Consiglio di Stato che riteneva definitivamente annullato, con efficacia *erga omnes*, il DM 235/2014.

La VI sezione ha infatti più volte evidenziato che ***“il D.M. 235/2014, ATTO DI NATURA REGOLAMENTARE, È STATO ANNULLATO CON EFFICACIA ERGA OMNES DALLA SENTENZA DELLA SEZIONE 16 APRILE 2015, N. 1973, nella parte in cui non consente l'ingresso nelle GAE dei diplomati magistrali, sicché non è quindi possibile ravvisare una tardiva impugnazione di un atto già annullato, che non più esiste;”*** (così ex multis, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 27/03/2017, n. 1281 Presidente Maruotti, Consigliere, Estensore Spisani, ribadita successivamente, fra le tante, da: Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 14/4/2017, n. 1595, Presidente Santoro, Consigliere, Estensore Buricelli, Cons. Stato sez. VI 26 aprile 2017, n. 1745, decreto cautelare del dr.

Santoro, Cons. Stato sez. VI 8 maggio 2017, n. 1928, decreto cautelare del dr. Santoro, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 29/5/2017, n. 2267, Presidente Caracciolo, Consigliere, Estensore Spisani, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 29/5/2017, n. 2296, Caracciolo, Presidente, Consigliere Estensore Spisani, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 9/6/2017, n. 2417, Presidente Santoro, Consigliere, Estensore Buricelli).

IV. SULLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24, 111 E 113 DELLA COST. PER INDEBITO RIFIUTO DI SOMMINISTRARE LA TUTELA GIURISDIZIONALE RICONOSCIUTA DALL'ORDINAMENTO AVVERSO I DECRETI CHE DISCIPLINANO LE MODALITÀ DI INSERIMENTO E AGGIORNAMENTO DELLE GAE.

Da quanto esposto nel precedente paragrafo risulta palmare come l'orientamento dell'Adunanza Plenaria sia censurabile anche laddove **denega la giustizia a causa di una fraintesa autolimitazione dei poteri del giudice**, basata sull'erroneo presupposto che il ricorso al G.A. non fosse conoscibile dal Giudice Amministrativo per la mancata tempestiva impugnazione del DM del 2007.

La VI Sez. del Consiglio di Stato aveva infatti costantemente sottolineato che il G.A. ben poteva conoscere la fattispecie in esame poiché *«l'appellante ha correttamente impugnato l'atto che ha determinato una lesione attuale della propria sfera giuridica e tale atto va individuato proprio nel D.M. n. 235/2015 relativo alla formazione delle graduatorie per il triennio. Viceversa, non era da ritenersi necessaria l'impugnazione dei precedenti dd. mm., ancorché aventi contenuto simile, ATTESA L'AUTONOMIA CHE CARATTERIZZA CIASCUN TRIENNIO RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER IL PERSONALE DOCENTE»* (Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2976, Pres. Santoro, est. Buricelli).

In altre parole, **la pubblicazione di un nuovo decreto di inserimento o aggiornamento delle GAE**, comportando la riformazione/ripubblicazione delle graduatorie, **determina la reviviscenza dell'interesse ad agire dei soggetti**

illegittimamente esclusi, i quali vengono pertanto **rimessi in termini** ai fini dell'impugnativa delle disposizioni che disciplinano le modalità di aggiornamento delle GAE., posto che solo gli atti meramente confermativi non sono autonomamente impugnabili.

Secondo il consolidato orientamento della VI Sez., costituente il **DIRITTO VIVENTE**, prima che l'AP. imprevedibilmente modificasse l'univoca esegesi fornita dalle **8 SENTENZE DELLA SEZ. VI DEL CONS. STATO** (sentenza 16 aprile 2015, n. 1973, 21 luglio 2015, n. 3628, 27 luglio 2015, nn. 3673 e 3675, 3 agosto 2015, n. 3788, 10 settembre 2015, n. 4232, 2 dicembre 2015, n. 5439 e n. 217 del 16 gennaio 2018) e dalle oltre duecento ordinanze della VI Sezione, inoltre il **DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'A.S. 2001/2002 aveva NATURA ABILITANTE** per cui il DM. n. 235 del 2014 andava annullato per **VIOLAZIONE DELLA L. N. 296/2006**, in quanto quest'ultima norma, nel chiudere l'accesso alle graduatorie, **fa salvo il diritto all'inserimento nelle GAE dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'1.1.2007** (cfr. a titolo meramente esemplificativo: Cons. St. Sez. VI, n. 4834 del 22.10.2014; n. 428 del 28.1.2015; n. 1089 del 11.03.2015; n. 1808 del 29.04.2015; n. 4334 del 22.9.2015; n. 3900 del 31.8.2015; n. 3901 del 31.8.2015; n. 3951 del 31.8.2015; n. 3952 del 31.8.2015; n. 5445 del 4.12.2015; n. 5540 del 16.12.2015; n. 5541 del 16.12.2015; n. 5542 del 16.12.2015; n. 5555 del 16.12.2015; n. 5647 del 17.12.2015; n. 247 del 22.01.2016; n. 428 del 5.2.2016).

Ne consegue che, anche qualora (tutti) i Giudici della VI Sezione avessero erroneamente interpretato la normativa l'Adunanza Plenaria avrebbe dovuto tutelare l'affidamento ingenerato dal consolidato orientamento della VI sez. del Consiglio di Stato ricorrendo agli istituti della **remissione in termini** ex art. 37 del CPA e artt. 153 e 294 del cpc. oppure della **prospective overruling**.

In estrema sintesi il Consiglio di Stato «avrebbe, pertanto, dovuto valutare "l'errore" commesso ... come suscettibile di una diversa considerazione in forza del **bilanciamento dei valori in gioco e del canone del giusto processo (art. 111 Cost.)**, volto a tutelare l'effettività dei

mezzi di azione e di difesa, attraverso la celebrazione di un **giudizio che deve tendere, essenzialmente, alla decisione di merito**, restando, perciò, esclusa l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dall'overruling nei confronti della parte che aveva confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa ... la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).» (Cassazione civile sez. VI, 12/02/2019, n. 4122).

Invero la sentenza n. 11/2017 ha inciso su di un orientamento consolidato della VI Sezione, costituente diritto vivente, che è stato imprevedibilmente modificato dalla nuova esegesi dell'AP.

In tutte le sentenze ed ordinanze depositate prima della pronuncia n. 11/2007 la VI Sezione di questo **Consiglio di Stato** aveva infatti **costantemente ritenuto che la pubblicazione di un nuovo decreto di aggiornamento delle GAE, comportando la riforma/ripubblicazione delle graduatorie, determinasse la REVIVISCENZA/ATTUALIZZAZIONE EX NOVO DELL'INTERESSE AD AGIRE dei soggetti illegittimamente esclusi**, i quali vengono pertanto **rimessi in termini** ai fini dell'impugnativa delle disposizioni che disciplinano le modalità di aggiornamento delle GAE.

Il Consiglio di Stato aveva inoltre sottolineato come «*sulla base di un ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE della sezione, in materia, ormai CONSOLIDATO e dal quale non vi sono ragioni per discostarsi* (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenze nn. 5281, 3323 e 3324 del 2017, le cui argomentazioni, per quanto riferite in maniera precipua alla impugnazione del d. m. n. 235 del 2014, trovano applicazione anche per la risoluzione della presente controversia - sulla impugnazione specifica del d. m. n. 495 del 2016, “in parte qua”, si veda, di recente, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3198 del 2018) ... **non vi era in capo ai ricorrenti alcun onere di impugnare i decreti su citati del 2014 e 2016, dal momento che, come puntualmente rilevato nell'atto di appello, il d. m. n. 235 del 2014 era stato già annullato – con efficacia “erga omnes”, trattandosi di un atto generale avente effetti inscindibili**» (così: Cons. Stato Sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4500, e in

senso conforme CONS. ST., VI, 29 MAGGIO 2018, N. 3198, Cons. Stato Sez. VI, 27 marzo 2017, n. 1281, Cons. Stato Sez. VI, 19 maggio 2017, n. 2065, Cons. Stato Sez. VI, 19 giugno 2017, n. 2976, Cons. Stato Sez. VI, 5 luglio 2017, n. 3323, e Cons. Stato Sez. VI, 15 novembre 2017, n. 5281).

In altre parole l'omessa impugnativa dei DM precedenti è del tutto inconferente non solo in quanto la **riproposizione della clausola annullata determina la REMISSIONE IN TERMINI**, per effetto dell'autonoma efficacia lesiva di ogni decreto, ma anche in quanto "il D.M. 235/2014, ATTO DI NATURA REGOLAMENTARE, è stato ANNULLATO CON EFFICACIA ERGA OMNES DALLA SENTENZA DELLA SEZIONE 16 APRILE 2015, N. 1973, nella parte in cui non consente l'ingresso nelle GAE dei diplomati magistrali, sicché non è quindi possibile ravvisare una tardiva impugnazione di un atto già annullato, che non più esiste," (così *ex multis*, Cons. Stato Sez. VI, ordinanza del 27/03/2017, n. 1281 Presidente Maruotti, Consigliere, Estensore Spisani).

V. SULLA VIOLAZIONE DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE ED INDEBITA INVASIONE DELLA SFERA RISERVATA AL LEGISLATORE E ALLA DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVA.

Le decisioni dell'Adunanza Plenaria non sono condivisibili anche perché il Consiglio di Stato ha invaso la **sfera riservata al legislatore in quanto si è posto in stridente contrasto con il tenore letterale del DL. n. 97/94**, che riconosce la sufficienza del possesso del diploma magistrale per l'inserimento nelle GAE., e **con l'art. 1, comma 695, della L. n. 662/2006** che, facendo "salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie per docenti già in possesso di abilitazione", vieta l'inserimento in GAE solo dei **nuovi abilitati**, ossia dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione **dopo** il 31.12.2006, mentre consente l'inserimento in tali graduatorie dei docenti già in possesso di abilitazione alla data del 1° gennaio 2007 (cfr. Cons. Stato Sez. VI sent. n. 1973/2015, sent. n. 3628 del 21/07/2015, sentenze nn. 3673 e

3675 del 27 luglio 2015, sent. n. 3788 del 3/08/2015, sent. n. 4232 del 10 settembre 2015 e sent. n. 5439 del 2.12.2015).

In tal senso si è espressa anche da questa **Suprema Corte di Cassazione**, che ha sottolineato come **la mancata presentazione della domanda entro i termini fissati dal DM. n. 235/14 non è causa di decadenza dall'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento**, perché *“Questa Corte con la sentenza n. 6751 del 2015 ha affermato che **DEVE RILEVARE** per lo scioglimento della riserva **QUANDO CIASCUNO HA CONSEGUITO L'ABILITAZIONE**”* (Cass. SL. sentenza n. 5285 del 1.3.2017). Invero dal **chiaro tenore letterale del comma 605** dell'art. 1 della L. n. 296/2006 si evince che si devono considerare domande di **"nuovo inserimento"** **unicamente** quelle dei soggetti che hanno **conseguito l'abilitazione all'insegnamento in data successiva alla trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE** e **non certo** quelle di **coloro che erano già in possesso di un valido titolo abilitante alla data del 31.12.2006**.

La Suprema Corte di Cassazione ha, pertanto, chiarito che il comma 605 dell'art. 1 della L. 296/2006 *“ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti (..) in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate **possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono IN POSSESSO DI UN'ABILITAZIONE, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. (...) esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio**”* (Cass. SL. sentenza n. 5285 del 1.3.2017).

*** **

B. SULL'INSERIMENTO NELLE GAE COME UNICA MISURA DI PREVENZIONE DELL'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE AI SENSI DELLA CLAUSOLA 5, PUNTO 1, DELL'ACCORDO QUADRO CES, UNICE E CEEP SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 28

In premessa occorre ricordare che il legislatore ha sempre mantenuto, per quanto attiene il reclutamento del personale docente, il così detto **sistema del doppio canale**, in virtù del quale *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”* (art. 399 del D.Lgs. n. 297 del 1994).

La nascita del “doppio canale” risale a trent’anni fa (legge 27 dicembre 1989, n. 417). Un primo canale era (ed è) costituito dai **concorsi ordinari per titoli ed esami**, che avevano anche valore abilitante per tutti i gradi di scuola, esclusa l’elementare (essendo il diploma magistrale titolo abilitante).

Il secondo canale era quello delle **graduatorie permanenti, periodicamente aggiornabili con l’ingresso degli insegnanti abilitati e/o idonei nei concorsi a cattedra**.

La *ratio* del sistema a doppio canale è riconducibile a **due esigenze: selezionare con i concorsi ordinari gli aspiranti all’insegnamento accertandone la preparazione di base, da una parte, e riconoscere il valore dell’esperienza di lavoro maturata nel tempo da chi avesse conseguito un’abilitazione.**

*

L’esperienza dimostra con dovizia di dati quanto si sia rivelata **infelice la scelta di conformare ad esaurimento le graduatorie per titoli, con conseguente preclusione di nuovi inserimenti nelle GaE degli insegnanti abilitati.**

Basti pensare alla situazione paradossale verificatasi con le nomine in ruolo per il 2018/19, quando **a fronte dell’autorizzazione per 55.000 assunzioni di personale docente ne sono state fatte solo 27.000, per mancanza di aspiranti nelle graduatorie da cui sarebbe stato possibile attingere.**

Tutto ciò, mentre per consentire il regolare funzionamento delle attività scolastiche **si continuano a stipulare decine di migliaia di contratti di durata annuale per docenti reclutati dalle graduatorie di istituto di seconda e terza fascia.**

Si stima che **fra contratti di durata annuale (31 agosto) e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) quest'anno siano coperti da personale docente non di ruolo circa 150.000 posti.**

Se a questa situazione di disponibilità di posti si aggiungono **le future uscite determinate dai pensionamenti (compresa la cosiddetta “quota 100”), la scarsità di docenti presenti in graduatoria per diverse classi di concorso, il possibile esaurimento delle graduatorie di merito,** il quadro che ne deriva è sicuramente complesso, col rischio di ricadute negative sulla qualità degli esiti formativi e didattici che il sistema dovrebbe essere messo in grado di garantire a tutti.

*

Al cospetto di tali dati, è evidente come il reclutamento degli insegnanti debba **essere necessariamente basato su un doppio canale (concorsi ordinari e graduatoria per titoli) per una serie di ragioni strutturali e non modificabili:**

1. **Squilibrio Nord-Sud.** Come è noto gli aspiranti docenti al Sud sono in grande esubero in rapporto ai posti disponibili per supplenze, mentre al Nord mancano insegnanti. Come abbiamo già detto, la mancata riapertura delle GaE ha fatto sì che **quest'anno, rispetto alle disponibilità iniziali di 57.322 posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato, le nomine in ruolo effettuate sono state solo 25.105, pari al 43,8%, percentuale che nella scuola secondaria si riduce al 33%.**

2. **Impossibilità di soddisfare il fabbisogno solo attraverso concorsi.** I posti messi a concorso devono essere certi e vacanti. La loro individuazione precede di mesi l'indizione dei concorsi e si svolge, per non creare soprannumerarietà, secondo criteri di prudenza e tendenzialmente restrittivi. L'aggiornamento degli organici, in aderenza ai bisogni effettivamente presenti, richiede tempi tecnici e non è immediato. **Di conseguenza non può (e nemmeno deve) accadere che i posti messi a concorso riescano a coprire l'intero fabbisogno delle scuole.** E ciò non per scelta governativa, ma per impossibilità pratica.

3. **Presenza costante di precari con consistenti titoli di servizio.** Alla quota fisiologica di supplenze brevi, non eliminabili e non prevedibili, si aggiungono i posti disponibili non messi a concorso, per la ragione indicata nel precedente punto. Accade così che senza un numero consistente di docenti non di ruolo la scuola non possa funzionare. Nel tempo si crea dunque un precariato con pluriennali esperienze di insegnamento, e con titoli di servizio che chiedono un legittimo riconoscimento.
4. **Necessità di concorsi per titoli ed esami.** A tutti coloro che possiedono il prescritto titolo di studio non può essere negata la possibilità dell'immissione in ruolo attraverso un concorso per esami, indipendentemente dall'anzianità di servizio come precari. Ma d'altra parte, in vista di una stabilizzazione, non possono essere ignorati i titoli di servizio di chi ha acquisito una consistente esperienza di insegnamento grazie a una serie di contratti a tempo determinato, più volte reiterati.
5. **Tutele di legge.** Le leggi e i principi costituzionali tutelano entrambe le posizioni sopra descritte, e il mancato riconoscimento dell'una o dell'altra è destinato a produrre lunghi contenziosi.

*

La mancata riapertura delle GaE per gli insegnanti abilitati, dunque, ha provocato la crescita esponenziale del precariato scolastico.

Ma la soppressione del canale di reclutamento per titoli e servizio è censurabile anche e soprattutto perché priva il nostro ordinamento giuridico dell'unica misura di prevenzione e sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine, con conseguente violazione della clausola 5 dell'accordo quadro allegato alla direttiva UE 1999/70.

Occorre ricordare, in proposito, il contenuto della clausola 5 dell'accordo quadro, intitolata "Misure di prevenzione degli abusi":

"1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in

assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

- a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;*
- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;*
- c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.*

*

Come è noto, il nostro ordinamento si era adeguato alle misure previste dalla clausola 5 dell'Accordo Quadro con la legge 107/2015, la quale aveva previsto:

- un piano straordinario di assunzione riservato agli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento;
- e una durata massima di di 36 mesi di servizio con i contratti a termine, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di superamento di tale limite temporale.

Senonché, il D.L. 87/2018, con l'art. 4-bis, ha eliminato la durata massima complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente.

Il nuovo quadro normativo del comparto scolastico, dunque, ha sostanzialmente liberalizzato il ricorso sine die dei contratti a termine per la copertura dei posti vacanti in organico.

La soppressione di ogni strumento di prevenzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico determina l'inevitabile conseguenza che nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l'abuso dei contratti a termine degli insegnanti: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato; meccanismo dal quale, tuttavia, sono stati esclusi gli odierni ricorrenti.

*

L'erroneità della decisione dell'Adunanza Plenaria consegue, quindi, dal fatto che “26- *Per quanto riguarda l'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro, è necessario ricordare che tale clausola ha lo scopo di attuare uno degli obiettivi perseguiti dallo stesso, vale a dire limitare il ripetuto ricorso ai contratti o ai rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come potenziale fonte di abuso a danno dei lavoratori, prevedendo un certo numero di disposizioni di tutela minima volte ad evitare la precarizzazione della situazione dei lavoratori dipendenti* (sentenze del 4 luglio 2006, *Adeneler e a.*, C 212/04, EU:C:2006:443, punto 63; del 23 aprile 2009, *Angelidaki e a.*, da C 378/07 a C 380/07, EU:C:2009:250, punto 73; 26 gennaio 2012, *Küçük*, C 586/10, EU:C:2012:39, punto 25; del 13 marzo 2014, *Márquez Samohano*, C 190/13, EU:C:2014:146, punto 41; del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 54, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 72) ... 28- Pertanto, *la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca*, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- *la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella prevenzione di siffatti abusi*, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi **non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro** (sentenze del 3 luglio 2014, *Fiamingo e a.*, C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, *Mascolo e a.*, C 22/13, C 61/13, C 63/13 e C 418/13, EU:C:2014:2401, punto 76). ... 55 ... occorre constatare che la normativa nazionale in causa nel procedimento principale non comporta nessun obbligo per l'amministrazione competente di creare ulteriori posti strutturali per mettere fine all'assunzione di personale con inquadramento statutario occasionale. ... Orbene, *la natura di una tale*

normativa, in violazione della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, permette il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato al fine di soddisfare esigenze che hanno un carattere permanente e duraturo, mentre, dalle constatazioni fatte al punto 52 della presente sentenza, emerge che sussiste un deficit strutturale di posti per il personale di ruolo nello Stato membro interessato 59- Resta il fatto che il potere riconosciuto agli Stati membri per definire il contenuto delle loro norme nazionali riguardanti i contratti di lavoro non può spingersi fino a consentire loro di rimettere in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenza del 18 ottobre 2012, Valenza e a., da C 302/11 a C 305/11, EU:C:2012:646, punto 64 nonché giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 7 marzo 2013, Bertazzzi e a., C 393/11, non pubblicata, EU:C:2013:143, punto 49). 60- *Orbene, l'obiettivo perseguito dalla clausola 5 dell'accordo quadro, che consiste nel limitare i ricorsi ripetuti a contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato, sarebbe del tutto privo di contenuti se il solo carattere nuovo di un rapporto di lavoro secondo il diritto nazionale fosse suscettibile di costituire una «ragione obiettiva» ai sensi di detta clausola, di natura tale da autorizzare un rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato»* (COSÌ, DA ULTIMO, CGUE MARÍA ELENA PÉREZ LÓPEZ C 16/15, 14 SETTEMBRE 2016).

*

Tali conclusioni, infine, sono state pienamente condivise dalla nostra CORTE COSTITUZIONALE CHE, CON LA SENTENZA N. 187/2016, ha considerato la progressiva stabilizzazione dei precari storici attraverso il meccanismo dello scorrimento delle graduatorie ad esaurimento come misura idonea a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato: *“Per i docenti, si è scelta la strada si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso*

privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ”.

Secondo il Giudice delle Leggi, dunque, il conferimento di reiterate supplenze temporanee in assenza di ragioni sostitutive risponde all'esigenza di parametrare nella scuola una flessibilità in entrata che comporta una situazione di precarietà, bilanciata, però, ampiamente da una fondata aspettativa di immissione in ruolo garantito dallo scorrimento delle graduatorie dei docenti abilitati.

Il citato arresto ermeneutico, dunque, considera legittimo l'utilizzo del contratto a termine nel comparto scolastico per la copertura di vacanze d'organico, PURCHÈ ciò sia compensato dal rispetto delle procedure di reclutamento e di assunzione attraverso le graduatorie ex permanenti.

*

In sintesi, dunque, la normativa sul reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, pur non prevedendo la durata massima dei rapporti di lavoro o il numero massimo di rinnovi, è comunque congegnata in modo da salvaguardare il personale precario contro i rischi di un uso distorto di tale strumento. Il meccanismo di assegnazione delle supplenze, letto in combinazione con le regole sul doppio canale del reclutamento nei ruoli, costituisce infatti uno strumento per superare il precariato, e non per alimentarlo, in quanto il lavoratore a tempo determinato e inserito in un percorso che - sia pure in tempi non definibili a priori - lo conduce verso l'assunzione in ruolo.

In altre parole, la circostanza che il reclutamento a tempo indeterminato di una parte del personale scolastico avvenga attraverso graduatorie nelle quali sono inseriti i lavoratori a tempo determinato - e dunque che molti supplenti possano prevedere in modo attendibile i tempi di assunzione in base al punteggio acquisito in graduatoria -

fa sì che per il personale scolastico la distinzione tra il lavoro a tempo determinato e il lavoro a tempo indeterminato sia meno netta che in altri settori e conseguentemente siano molto attenuati anche i rischi della condizione di precarietà che la disciplina europea del lavoro a tempo determinato vuole prevenire.

*

La Corte di Giustizia Europea, infine, con la recentissima sentenza dell'8 maggio 2019 nella causa C-494/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento MIUR contro Fabio Rossato, nel negare un risarcimento del danno che possa cumularsi alla sanzione della stabilizzazione, ha però ribadito che il legislatore nazionale – al fine di prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato – deve adottare un piano di assunzioni che preveda la trasformazione di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attinge per l'assunzione di docenti a tempo determinato.

Secondo tale sentenza, infatti, *“Nel caso di specie, risulta dal fascicolo agli atti della Corte che il legislatore nazionale, al fine di garantire la transizione verso un nuovo sistema comportante misure destinate a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, ha adottato un piano straordinario di assunzioni che prevede la trasformazione, nel corso dell'anno scolastico 2015/2016, di tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato con docenti «precari», attraverso il progressivo e definitivo esaurimento delle graduatorie e degli elenchi dai quali l'amministrazione attingeva per l'assunzione di docenti a tempo determinato.*

(...) una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in

particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13, EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza).”

LA CGUE, dunque, ha detto in modo chiaro che **i docenti possono essere legittimamente utilizzati con contratti a termine su posti vacanti e disponibili soltanto se – come contropartita rispetto a tale condizione di precarietà – l’incarico provvisorio consente di maturare punteggio di servizio utile per scalare le graduatorie da cui si attinge per l’assunzione a tempo indeterminato.**

Più supplenze su posti vacanti e disponibili non disposte nella prospettiva dell’assunzione a tempo indeterminato per scorrimento delle graduatorie, viceversa, si porrebbero in insanabile antinomia con la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE.

Detto in parole più semplici, **nella legislazione italiana esiste un solo strumento per prevenire l’abuso dei contratti a termine nel comparto scolastico: il meccanismo di scorrimento delle graduatorie per titoli e servizio utilizzabili ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato.**

Per quanto sopra dedotto i ricorrenti, come rappresentati e difesi

CHIEDONO

- di rimettere alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale ex art. 267 TUEF onde valutare se l’art. 1, comma 605, lett. c) della l. n. 296/2006 e l’art. 15 del d.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l’inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 si pongano in contrasto con l’ordinamento dell’unione europea e più precisamente con clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE E CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE;

- L'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento del legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di un diploma magistrale ante 2001/2002;

* * *

In sede di costituzione si verseranno i documenti come da separato foliaro.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Ai fini del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Salvis iuribus

Roma, li 20.06.2019

Avv. Tiziana Sponga

AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IV, n. 1864/2024 del 28.03.2024, nel procedimento R.G. n. 9154/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo